



COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
PROVINCIA DI CROTONE

UFFICIO COMMERCIO

REGOLAMENTO COMUNALE
per le
MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI
(D.P.R. 26 ottobre 2001, n. ~~347~~ ~~348~~)

430

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 38 DEL 03-08-2003



COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
PROVINCIA DI CROTONE

UFFICIO COMMERCIO

REGOLAMENTO COMUNALE
per le
MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI
(D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430)

INDICE:

- Art. 1* – Oggetto
- Art. 2* – Definizioni
- Art. 3* – Ambito di applicazione
- Art. 4* – La comunicazione
- Art. 5* – Gli adempimenti dei promotori
- Art. 6* – L'incaricato del Sindaco
- Art. 7* – Gli adempimenti dell'incaricato del sindaco
- Art. 8* – La cauzione per le tombole
- Art. 9* – Devoluzione dei premi non richiesti
- Art. 10* – Le sanzioni

ART. 1 - OGGETTO

1. In applicazione del Titolo II del D.P.R. 26 ottobre 2001, n.430, recante il "Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449", il presente regolamento disciplina le manifestazioni di sorte locale che si svolgono nel territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per lotteria, la manifestazione di sorte locale effettuata mediante la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazione progressiva, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione;
- b) per tombola, la manifestazione di sorte locale effettuata mediante la vendita di cartelle, contrassegnate da serie e numerazione progressiva, portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite quali: ambo, terna, quaterna, cinquina e tombola;
- c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per l'emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio;
- d) per riffa, una lotteria privata i cui premi consistono in oggetti distribuiti per sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del gioco del lotto;
- e) per manifestazione di sorte locale, qualsiasi manifestazione che, mediante l'acquisto di biglietti, cartelle o altro supporto indicante un numero, un colore, una parola o qualsivoglia simbolo ovvero mediante un qualsiasi congegno, macchina o altro, le cui caratteristiche permettano di affidare unicamente all'alea la designazione dei vincitori, consenta l'attribuzione di premi offerti in palio esclusivamente sulla base della sorte, sia che l'estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipenda comunque dalla sorte;
- f) per enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, quelli disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile costituiti con atto pubblico che deve farsi per iscritto, come disposto dall'art. 1350 del codice civile, e secondo le modalità indicate dall'art. 2699 del codice civile;
- g) per organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) quelle associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività in uno o più dei settori individuati dall'art. 10 del D.Lgs.4 dicembre 1997n n. 460 con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- h) per partiti o movimenti politici, quelli di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2;
- i) per ambito familiare e privato, tutti gli spazi ove vige l'inviolabilità del domicilio, garantita dall'art. 14 della Costituzione, ove le ispezioni possono essere eseguite solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge per la tutela della libertà personale;

- j) per tombola con fine ludico, la tombola esercitata allo scopo esclusivo o preminente di passatempo e svago ove gli organizzatori e i partecipanti, nel partecipare al gioco, non hanno lo scopo di trarre un vantaggio economico, consistente in denaro o altra utilità economicamente valutabile. Il fine ludico sussiste in considerazione dei seguenti elementi valutativi: i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di Euro 100,00 e il ricavato della tombola non deve eccedere la somma di Euro 200,00.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica per il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locale che vengono effettuate in tutti i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico quali:

- a) fiere, sagre, feste e manifestazioni con riunione straordinaria di persone;
- b) esercizi commerciali, pubblici e artigianali;
- c) manifestazioni organizzate da partiti o movimenti politici.

2. Il controllo delle tombole che si svolgono in ambito familiare e privato, deve avvenire nel rispetto della tutela di libertà di domicilio e quindi gli organi di vigilanza potranno accedere, in qualunque ora, nei locali del circolo ove si svolge un'attività soggetta ad atto di assenso dell'amministrazione (ad esempio una tombola che si svolge nella sala di somministrazione di alimenti e bevande). Per i locali invece ove si svolgono attività non soggette ad alcuna autorizzazione, qualora vi sia il sospetto che vi si svolgano attività vietate o per le quali la legge comunque prescrive il rilascio di atti di assenso, dovrà essere informata l'autorità giudiziaria ed ottenere dalla stessa l'autorizzazione ad accedervi. Tale procedura non è dovuta in caso di flagranza di reato.

ART. 4 – LA COMUNICAZIONE

1. I rappresentanti degli enti organizzatori individuati all'art.13, comma 1, lettera a) e dei partiti o movimenti politici per le manifestazioni di sorte locali svolte fuori dall'ambito della manifestazione stessa devono inviare una comunicazione, in forma scritta, al Prefetto di Crotone e al Sindaco del Comune di Isola di Capo Rizzuto, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio comunale competente.

2. La comunicazione deve pervenire al comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa.

3. La comunicazione irregolare, incompleta, priva degli allegati previsti dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n.430/2001, ovvero presentata senza rispettare i termini di cui al comma precedente sarà respinta con comunicazione scritta e motivata.

4. Ogni eventuale variazione delle modalità di svolgimento della manifestazione deve essere comunicata al Prefetto di Crotone e al Sindaco del Comune di Isola di Capo Rizzuto in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli e comunque almeno 8 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa.

ART. 5 – GLI ADEMPIMENTI DEI PROMOTORI

1. Fatto salvo gli adempimenti stabiliti dall'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, i promotori delle manifestazioni di sorte locale al momento della presentazione della prescritta comunicazione, devono richiedere al comune l'affissione all'Albo Pretorio dell'avviso pubblico per portare a conoscenza del pubblico, presso tutti i comuni interessati alla manifestazione, le modalità della stessa. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi della comunicazione fatta al Prefetto e al Comune, il programma della lotteria o della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita. L'avviso rimarrà affisso all'Albo Pretorio fino al giorno prefissato per l'estrazione.

2. Il rappresentante dell'ente organizzatore non può dare inizio alle operazioni di estrazione prima dell'arrivo sul luogo della manifestazione dell'incaricato del Sindaco.

3. Al fine di poter verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto, queste dovranno essere tenute presso il luogo ove si svolge l'estrazione della lotteria o della tombola.

4. L'ente organizzatore dovrà corrispondere al Comune, presso il quale si svolge la manifestazione di sorte locale, le spese per il servizio svolto dall'incaricato del Sindaco, come indicato nell'art. 6 del presente regolamento.

5. Per il disposto dell'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 l'ente organizzatore della manifestazione di sorte è obbligato, quale sostituto d'imposta, con facoltà di rivalsa, al versamento della ritenuta alla fonte sul valore dei premi, stabilito nella misura del 10%. Tale versamento deve essere effettuato entro i termini previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 241/97.

6. E' fatto obbligo al rappresentante dell'ente organizzatore di inserire nel processo verbale le dichiarazioni che l'incaricato del Sindaco richieda di inserire.

ART. 6 – L'INCARICATO DEL SINDACO

1. Il servizio di controllo delle operazioni di estrazione delle tombole e delle lotterie e delle operazioni conclusive delle pesche di beneficenza viene svolto da dipendenti comunali, in qualità di persone "incaricate dal Sindaco".

2. I dipendenti da adibire alle mansioni di cui al comma 1 sono reperiti fra il personale in servizio presso il Comune di Isola di Capo Rizzuto.

3. L'incaricato, che esorbita dalle mansioni contrattuali dei dipendenti, viene attribuito con apposito decreto del Sindaco.

4. Il costo dell'attività svolta dall'incaricato è a carico dei promotori e organizzatori delle manifestazioni che dovranno versare, presso la Tesoreria comunale, entro 10 giorni dall'effettuazione della manifestazione, una somma che viene determinata secondo i criteri individuati con apposita deliberazione della Giunta.

5. L'incaricato deve svolgere l'attività di controllo delle estrazioni delle tombole e delle lotterie e delle operazioni conclusive delle pesche di beneficenza fuori del normale orario di servizio: questa attività non dovrà pregiudicare o comunque interferire con le funzioni proprie del dipendente.

6. L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dell'ufficio con divieto di utilizzare locali, strumenti e personale della struttura organizzativa di appartenenza.

ART. 7 – GLI ADEMPIMENTI DELL'INCARICATO DEL SINDACO

1. L'incaricato del Sindaco deve recarsi sul luogo della manifestazione (lotterie e tombole) prima dell'orario di inizio delle operazioni di estrazione.

2. Per le lotterie e le tombole deve accertarsi che il rappresentante dell'ente organizzatore:

- a) prima dell'inizio dell'estrazione, ritiri tutti i registri, i biglietti o le cartelle rimaste invendute;
- b) verifichi che la serie e le numerazioni dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto, che dovranno quindi essere tenute presso il luogo ove si svolge l'estrazione;
- c) dia atto al pubblico che i biglietti o le cartelle rimaste invendute sono nulle agli effetti del gioco;
- d) informi il pubblico, se l'ente esercita la rivalsa, che i vincitori sono tenuti al versamento del 10% del valore dei premi ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600/1973;
- e) proceda alla redazione del processo verbale.

3. Per le pesche di beneficenza deve accertarsi che il rappresentante dell'ente organizzatore alla chiusura delle operazioni:

- a) controlli il numero dei biglietti invenduti,
- b) proceda alla redazione del processo verbale.

4. Al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, l'incaricato del Sindaco deve ritirare copia del processo verbale redatto dal rappresentante dell'ente organizzatore.

5. Nell'ipotesi in cui l'incaricato accerti che le operazioni, di cui ai commi precedenti, non si svolgano secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 430/2001 ordinerà la momentanea sospensione delle operazioni di estrazione fino al ripristino della regolarità delle stesse. Di tale sospensione momentanea chiederà che ne venga fatta espressa menzione nel processo verbale.

ART. 8 – LA CAUZIONE PER LE TOMBOLE

1. Per le tombole, previste dall'art. 14, comma 2, lettera b), del D.P.R. n.430/2001, il rappresentante legale dell'ente organizzatore deve effettuare il versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi determinato in base al loro prezzo di acquisto risultante dalle relative fatture.

2. In assenza di fatture di acquisto il rappresentante legale dell'ente organizzatore nella prescritta comunicazione dichiarerà, sotto la propria personale responsabilità, che la cauzione è stata determinata in misura pari al valore complessivo corrente sul mercato dei premi promessi.

3. La cauzione è prestata a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae, con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione ed è corrisposta:

- a) mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale;
- b) ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore presso un notaio.

4. L'ente organizzatore, entro trenta giorni dall'estrazione presenta all'incaricato del Sindaco, che ha presenziato alle operazioni di estrazione, la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Tale documentazione consiste in copia autenticata delle cartelle vincenti firmate sul retro dal vincitore in segno di ricevuta al momento del ritiro del premio.

5. L'incaricato del Sindaco verifica la regolarità della documentazione prodotta e che tutti i premi, indicati nel regolamento allegato alla comunicazione, siano stati consegnati ai vincitori e procede allo svincolo della cauzione.

6. Nell'ipotesi in cui l'incaricato del Sindaco accerti che alcuni dei premi promessi non siano stati consegnati, dispone l'incameramento della cauzione per un importo pari ai premi non consegnati.

ART. 9 – DEVOLUZIONE DEI PREMI NON RICHIESTI

1. Gli eventuali premi non ritirati dai vincitori, entro il termine stabilito nel regolamento dell'ente organizzatore, saranno devoluti ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale designate, nei trenta giorni antecedenti l'estrazione, di concerto dall'ente organizzatore e dall'incaricato del sindaco.

ART. 10 - LE SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni previste dall'art. 14, comma 5, del D.P.R. n.430/2001.

2. Si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Al fine di applicare la disposizione dell'art. 113-bis, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che testualmente recita: *"La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore"* si deve intendere:

- a) per operazione circoscritta a poche persone la manifestazione rivolta ad un pubblico non superiore alle 100 persone;
- b) per premio di scarso valore il premio che non superi il valore di € 100,00; detto premio deve consistere solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.